

Cl: 8.21
Fasc:N.35.2/2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI TIPOLOGIA INERTE, NEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA.
PROPONENTE: EULA & BESSONE S.R.L., LARGO ANNUNZIATA N. 21 ı 12089 VILLANOVA MONDOVI.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.03.2024 con prot. di ric. n. 21184, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Società EULA & BESSONE S.r.l., con sede legale in Villanova Mondovi, Largo Annunziata n. 21;
- con nota provinciale prot. n. 21843 del 14.03.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14 marzo 2024 al 12 aprile 2024;
- con nota prot. n. 21845 del 14.03.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 30591 del 10.04.2024, la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud** comunica che l'area oggetto d'intervento non è vincolata ai sensi della L.R. 45/1989 pertanto ritiene che la pratica non è di propria competenza;
 - con nota prot. ric. n. 32243 del 16.04.2024, la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** comunica che:
 - in relazione alle competenze relative all'applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 sui corsi d'acqua naturali compresi negli elenchi delle acque pubbliche e/o con sedime demaniale di competenza regionale nella Provincia di Cuneo, si rileva che il progetto in questione non risulta interferente con i sedimenti di corsi d'acqua naturali citati.

- in ordine alle competenze relative all'applicazione della L.R. n. 45/1989 si rileva che, dall'esame della cartografia degli atti di vincolo depositata negli archivi della sede dello scrivente Settore, l'area in esame non risulta soggetta a vincolo pubblicistico per scopi idrogeologici.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 17 aprile 2024 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013) per la messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi, se l'impianto attuale e quello in progetto verranno gestiti come due impianti separati, oppure istanza di Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, se il progetto è un ampliamento/trasferimento dell'attività attualmente in essere;

2. dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Punto 7.1, Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05.02.1998) secondo quanto disposto nell'A.U.A. n. 301/2021 rilasciata dal SUAP Unione Montana Mondolè in data 08.02.2022.

Con il progetto richiede l'autorizzazione per le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti per la produzione di MPS per l'edilizia, oltre al recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Punto 7.1: rifiuti costituiti da laterizi intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170508] [170904] sottoposti alle attività R13-R5 e [170802] sottoposto solamente ad R13;
- Punto 7.31- bis: terre e rocce di scavo [170504];
- Punto 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302].

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti in oggetto, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avverrà mediante le seguenti fasi:

- la macinazione
- la vagliatura
- la selezione granulometrica
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Il sito ha un'estensione totale di circa 7.000,00 m², ma l'area destinata all'uso sarà di circa 5.000,00 m² e sarà organizzata per la movimentazione dei mezzi, lo stoccaggio del materiale inerte, il suo trattamento.

La gestione dei rifiuti avverrà con il conferimento degli stessi tramite il trasporto con mezzi autorizzati. All'ingresso del sito ci sarà un controllo visivo del rifiuto per verificarne la corrispondenza con il CER indicato nel formulario di identificazione, i rifiuti accettati verranno quindi scaricati e posizionati nel settore specifico.

Il sito può essere distinto nelle seguenti aree funzionali:

- Area accettazione.
- Area messa in riserva rifiuti.
- Area recupero rifiuti.
- Area stoccaggio rifiuti.
- Area stoccaggio materie prime seconde (MPS).

In riferimento ai rifiuti di cui ai punti:

- 7.1 e 7.31-bis il materiale ottenuto per essere classificato come aggregato recuperato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022, dovrà essere sottoposto alle analisi necessarie per la classificazione come EoW.

- 7.6, il materiale ottenuto dal recupero, per essere classificato come granulato di conglomerato bituminoso dovrà rispettare quanto previsto dal DM 28/03/2018 n. 69.

b) Aspetti progettuali: acque

La ditta non prevede alcun trattamento delle acque di prima pioggia in particolare la pavimentazione risulta in terreno naturale battuto e, come dichiarato dal proponente, *"i reflui da trattare, per la parte non assorbita naturalmente dal terreno e derivanti dalla predeterminata quantità di acque di prima pioggia, verranno ... convogliati in fosso scolante (che possiede la capacità necessaria per smaltire reflui in arrivo) mediante un pozzetto di raccolta ed apposita tubazione che ne individua il punto di scarico"*.

Tuttavia i frammenti dei piattelli per il tiro al volo potrebbero essere costituiti da Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Idrocarburi con atomi di C > 12, composti che venivano utilizzati in passato come leganti nella realizzazione degli stessi, e potrebbero determinare possibili contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi connesse anche ad eventuali sversamenti accidentati dei mezzi d'opera, pertanto risulta necessario richiedere quanto di seguito:

- dovrà essere predisposto un sistema di decantazione e successiva disoleazione delle sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti.
- In base a quanto riportato nell'allegato 5 del "Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i." vista la possibile presenza di rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri (ad es. terre e rocce), si ritiene opportuno che lo stoccaggio in cumulo degli stessi dovrà avvenire in aree confinate.
- Relativamente alla procedura di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, potrebbe essere necessario adeguare e mantenere aggiornato un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento e individuare le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad incidenti. Il tutto potrebbe essere integrato con una planimetria di emergenza su cui poter individuare facilmente i kit di primo intervento (ad es. materiale assorbente).

c) Aspetti progettuali: acustica

La relazione della Dott.ssa Busso Giorgia, prevede la determinazione dei livelli sonori prodotti dalle nuove lavorazioni previste.

Le attività si svolgeranno nel periodo diurno, all'aperto e non saranno schermate.

La zona dell'intervento ed i 3 ricettori individuati sono classificati, nel documento di zonizzazione acustica del Comune di Frabosa Sottana, in "classe III", aree di tipo misto.

Per quanto riguarda il contributo delle sorgenti rumorose sono stati considerati gli autocarri per l'approvvigionamento del materiale, la pala gommata per la movimentazione del materiale, il frantoio per la frantumazione ed il vaglio per la vagliatura.

In base alle deduzioni del tecnico per lo studio dei livelli sonori generati durante l'attività lavorativa è stato considerato l'utilizzo della pala gommata e del vaglio.

Da ciò è stato ricavato un unico valore di pressione misurata a 1 metro pari a 90.8 dB(A).

Le misure condotte il 23 gennaio 2024 e le stime circa il rumore atteso ai ricettori, hanno evidenziato il rispetto del limite di immissione e differenziali di immissione presso questi ultimi.

Vista però la natura teorica dello studio presentato, nel successivo iter autorizzativo dovrà essere svolta una valutazione effettiva di misura del rumore prodotto presso i ricettori individuati, quando le opere in progetto saranno eseguite.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 30591 del 10.04.2024, della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud** e prot. ric. n. 32243 del 16.04.2024, della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter autorizzativo per la messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi;
- In data 17 aprile 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 33454 del 19.04.2024, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, di cui alla nota prot. ric. n. 32441 del 16.04.2024, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti*; b. *Aspetti progettuali: acque* e c. *Aspetti progettuali: acustica*".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.03.2024 con prot. di ric. n. 21184, da parte del legale rappresentante della Società EULA & BESSONE S.r.l., con sede legale in Villanova Mondovì, Largo Annunziata n. 21, per le motivazioni precedentemente citate.
- 2. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento ed alla messa in esercizio, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:

- chiarire e specificare se si richiede la modifica sostanziale dell'impianto esistente o una nuova A.U.A., in quanto la domanda è stata presentata come modifica sostanziale di impianto esistente, ma nella Relazione Tecnica ed in altri elaborati trasmessi, si fa riferimento ad una nuova Autorizzazione Unica Ambientale, finalizzata allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedura semplificata, in un'area ubicata nelle vicinanze dell'impianto esistente, senza specificare se in realtà s'intende effettuare un trasferimento (con ampliamento) dell'attività in essere o se è intenzione della ditta gestire i due impianti in modo distinto;
- verificare il foglio di mappa catastale, in quanto nella Relazione Tecnica pervenuta, è stato riportato il n. 5, mentre dalle verifiche effettuate risulta che si tratti del foglio n. 2;
- aggiornare lo stralcio di zonizzazione del P.R.G.C., quello presentato risulta obsoleto, in quanto l'area risulta ancora a destinazione agricola e non produttiva;
- predisporre un sistema di decantazione e successiva disoleazione delle sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti;
- adeguare e mantenere aggiornato, un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento ed essere individuate le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad incidenti. (es. planimetria di emergenza su cui poter individuare facilmente i kit di primo intervento);
- chiarire se vi è o meno la possibilità di contemporaneità delle attività rumorose della sede di Via Roccaforte n. 2/A con quelle della sede di Via Roccaforte in progetto. In caso affermativo, è necessario che la ditta relazioni circa gli interventi gestionali ed eventualmente impiantistici che intende adottare per contenere le emissioni sonore nei confronti dei ricettori prossimi ad entrambe le sedi operative.

Relativamente al piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, si fa presente che:

- la domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, deve essere trasmessa tramite il S.U.A.P. competente (rientrando tra i procedimenti gestiti ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
- dovranno essere specificate le dimensioni del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, tale dimensionamento dovrà essere effettuato in modo da permettere la sedimentazione del materiale fine, generato in fase di frantumazione e/o movimentazione dei rifiuti, evitando che lo stesso possa raggiungere il fosso irriguo ove si prevede di effettuare lo scarico finale, in particolare nei casi di eventi atmosferici di una certa entità;
- dovrà essere allegato al piano meteo il relativo nulla osta e/o autorizzazione allo scarico rilasciato dal gestore del consorzio irriguo del fosso ove si intende convogliare le acque meteoriche;

Inoltre, in base a quanto riportato nell'allegato 5 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i. vista la possibile presenza di rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri (ad es. terre e rocce), lo stoccaggio in cumulo degli stessi dovrà avvenire in aree confinate.

Si precisa infine che, la ditta dichiara che è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, le cui procedure verranno aggiornate ai dettami del D.M. 152/2022, per la produzione di aggregato riciclato (EoW) dai rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Si fa presente che, a differenza dell'autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'iscrizione alle procedure semplificate da parte della Provincia non sostituisce alcuna autorizzazione, parere o nulla osta necessari per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, quindi l'adeguamento della procedura UNI EN ISO 9001, dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda di rilascio dell'A.U.A. per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, tramite il S.U.A.P. competente.

3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di trasmettere, quando le opere in progetto saranno realizzate e funzionanti a "pieno regime" ovvero entro 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori, alla Provincia di Cuneo ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo, una valutazione effettiva di misura del rumore prodotto presso i ricettori presenti nella zona ed individuati nello studio preliminare

ambientale.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale